

	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MILANO COMMISSIONE IMPIANTI PARERE TECNICO n.5		CI- PT – 05-10	
	Area tematica : Sicurezza impianti		rev. 0	data : 15.03.2010
	Argomento : Ascensori		sostituisce: //	

1 QUESITO

Un collega ha posto il seguente quesito:

“Mi è stata richiesta la certificazione per la messa in sicurezza di un ascensore. Premesso che ho più di dieci anni di iscrizione all'ordine ed esperienza in campo meccanico, vorrei sapere se sono comunque abilitato a rilasciare la certificazione in oggetto o è necessario essere inseriti in speciali elenchi?”.

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

2.1 DPR 162/99

Si riportano gli artt. 13 e 14 del DPR 162/99:

Art. 13 - Verifiche periodiche

1. *Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.*

Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.

5. *Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.....(omissis)*

Art. 14 - Verifiche straordinarie

5. *Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.*

2.2 D.M. n. 108 del 23.07.2009

Questo decreto introduce l'obbligo di verifica ad eventuale adeguamento alle norme di sicurezza per gli ascensori installati prima del 24.06.1999.

In premessa il decreto riporta:

“ CONSIDERATO che il presente decreto è rivolto espressamente a:

- Proprietari/Amministratori,/ Associazioni Piccoli Proprietari Immobiliari/ Imprese che effettuano manutenzione, riparazione, ammodernamento di ascensori;
- Organismi Notificati/ ASL / Ispettorato del Lavoro

3 ESAME DEL QUESITO

Le competenze relative alle verifiche sono assegnate a Enti o Organismi notificati che devono avvalersi delle prestazioni di Ingegneri (Consiglio di Stato – Sez. 3^a - 24 luglio 2001).

Le verifiche ex DPR n.162/99 sono affidate ad un ingegnere, appartenente all'organismo pubblico o privato.

Appare chiaro che l'ingegnere, in possesso di particolare abilitazione (Ispettore per le verifiche periodiche), può operare ma solo se facente parte di un Organismo di Certificazione notificato.

4 PARERE

E' opinione della Commissione Impianti che , stante la vigente legislazione, non è possibile l'esercizio di verifica degli impianti ascensori, in forma di autonoma prestazione professionale. L'attività è possibile previa iscrizione ad uno specifico Albo e sempre per conto (sia sotto forma di rapporto di lavoro dipendente, sia come consulente esterno) di un Organismo di certificazione notificato.